

16 APRILE 2019 dalle 15,000 alle 19,000

L'evento è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabil per n. 4 c.f.p.

14,30 registrazione dei partecipanti

15,00 inizio lavo

19,00 conclusione lavori

GRUPPO24ORE



PACE FISCALE E LE ULTIME NOVITÀ IN ARRIVO: PTT ED ESTEROMETRO

Auditorium del Polo Culturale della Fondazione Carivit Via di Faul, 22-26 Viterbo

MODERATORE

Dott. Marco Tortolini - Consigliere Delegato alla Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo

PROGRAMMA

D.L. 119/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

ROTTAMAZIONE TER

STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO

SALDO E STRALCIO

IRREGOLARITÀ FORMALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

RELATORI

Dott.ssa **Paola Bonsignore -** Dottore Commercialista (ODCEC Milano) – Revisore Contabile – Collaboratrice de **II** Sole 24 ORE Dott.ssa **Luisa Miletta -** Dottore Commercialista (ODCEC Roma) – Revisore Contabile – Collaboratrice de **II** Sole 24 ORE





Consulenza Aziendale Tributaria Societaria e del Lavoro www.cmnp.it

Pace Fiscale e le ultime novità in arrivo: PTT ed Esterometro

Paola Bonsignore

Dottore Commercialista – Revisore Contabile - Collaboratrice de *Il Sole 24 Ore*




16 Aprile 2019

Auditorium del Polo culturale della Fondazione Carivit Via di Faul 22-26 Viterbo (VT)

Pace Fiscale e le ultime novità in arrivo: PTT ed Esterometro











In che consiste:

dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi. imposte sui redditi;

Sanabili le Violazioni relativa a:

- imposte sostitutive;
- Addizionali;
- Contributi previdenziali;
- Ritenute:
- IVA;

IRAP;

Consente di definire i contenuti del processo verbale di constatazione, se

consegnato o notificato al contribuente entro il 24.10.2018, beneficiando

- IVIF e IVAFF.
- risorse proprie dell'Unione europea. In tal caso, bisogna corrispondere anche gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria [co. 6].

Non Sanabili le Violazioni


relativa a:

Gli atti emessi nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. Nonché ad esempio: registro, successioni, donazioni, ipocatastali. Rilievi inerenti l'abuso del diritto per i quali è prevista una specifica disciplina procedimentale tesa a garantire un efficace contraddittorio con l'A.F. ed il diritto di difesa del contribuente (Circolare 7/E/2019).



Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»

Adempimenti:



In sede di dichiarazione, i **maggiori redditi non potranno essere**, parzialmente o per intero, **compensati** mediante **perdite fiscali** [co.3].

La prima rata [con max 20 rate trimestrali di pari importo su cui gravano gli interessi legali da corrispondere entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre] o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.05.2019.

Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, verrà emesso l'avviso di accertamento, che, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere contestato in sede giudiziale.

È **escluso** il pagamento tramite **compensazione** con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.





Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»

Pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando nella sez. «*Erario*» uno dei codici tributo individuati con Ris. n. 8/E/2019:

- **PF01** "IRPEF Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- **PF02** "IRES Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- **PF03** "IVA Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- **PF04** "RITENUTE Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- PF05 "IVIE IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018";
- PF06 "IVAFE IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA" FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018";
- **PF07** "ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- PF08 "ALTRI TRIBUTI ERARIALI Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- PF09 "RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018".

In caso di versamento rateale, il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» è valorizzato con il numero della rata nel formato «NNRR», dove «NN» è il numero della rata in pagamento e «RR» il numero complessivo delle rate trimestrali (es «0120», per il pagamento della 1° di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore «0101». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato «AAAA».



Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»

Pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando nella sez. «*Regioni*» uno dei **codici tributo** individuati con **Ris. n. 8/E/2019**:

- **PF10** "ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- **PF11** "IRAP Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018".

Nel campo «*codice regione*» è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella «*TO - codici delle Regioni e delle Province autonome*», pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

In caso di **versamento rateale**, il campo «*rateazione/mese rif.*» è valorizzato con il numero della rata nel formato «NNRR», dove «NN» è il numero della rata in pagamento e «RR» il numero complessivo delle rate trimestrali (es «0120», per il pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in **unica soluzione**, nel suddetto campo è indicato il valore «0101». Nel campo «*anno di riferimento*» è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato «AAAA».





Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»

Pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando nella sez. «*Imu e altri tributi locali*» uno dei **codici tributo** individuati con **Ris. n. 8/E/2019:**

- **PF12** "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF — Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione — art. 1 del DL n. 119/2018".



Nel campo «*codice ente/codice comune*» è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella "T4 - Codici Catastali dei Comuni", pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

In caso di **versamento rateale**, il campo «*rateazione/mese rif*.» è valorizzato con il numero della rata nel formato «NNRR», dove «NN» è il numero della rata in pagamento e «RR» il numero complessivo delle rate trimestrali (es. «0120», per il pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in **unica soluzione**, nel suddetto campo è indicato il valore «0101». Nel campo «*anno di riferimento*» è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato «AAAA»



Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»

Pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando nella sez. «*INPS*» uno dei codici tributo individuati con Ris. n. 8/E/2019:

- PFAC "CONTRIBUTI ARTIGIANI Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- **PFCP** "CONTRIBUTI COMMERCIANTI Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art. 1 del DL n. 119/2018";
- PFLP "CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione art.
 1 del DL n. 119/2018".

Definizione agevolata pvc

Nel campo «codice sede» è indicato il codice della sede INPS competente; nel campo «matricola INPS/codice INPS/filiale azienda» il codice fiscale della persona fisica; nel campo «periodo di riferimento», nelle colonne «da mm/aaaa» e «a mm/aaaa» rispettivamente l'inizio e la fine del periodo cui si riferisce il versamento, nel formato «MM/AAAA»



Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»



Per poter definire occorre **accettare per intero tutti i rilievi**, salvo il caso in cui il PVC riguardi più periodi di imposta.

In tale ultimo caso sarà possibile definire integralmente il singolo periodo di imposta.

Gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine.

In caso di **mancato perfezionamento** la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e l'ufficio procede con l'ordinaria attività di accertamento, tenendo conto ai soli fini della maggiore imposta dovuta di quanto eventualmente già versato dal contribuente, restando efficaci eventuali attività accertative poste in essere successivamente al 24 ottobre 2018.



Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»





In caso di **mancato perfezionamento** le sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata.

Proroga Termini di accertamento Il co. 9 stabilisce che "con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015", i termini ex artt. 43 del DPR 600/73, 57 del DPR 633/72 e 20 del DLgs. 472/97 sono **prorogati di 2 anni**, se si tratta di periodi d'imposta oggetto di verbali definibili.

Art. 1 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC»

Definizione PVC per violazioni IVA all'importazione



Destinatari:

Contribuenti ai quali, **anche dopo il 24.10.2018**, **l'Ufficio delle dogane** ha notificato un **atto di accertamento** (*ex* art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 16/2012) avente ad oggetto **violazioni in materia di IVA all'importazione**, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme di definizione agevolata, o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del PVC.

Non costituisce causa di preclusione la presentazione delle memorie difensive (ex art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 e art. 11, c. 4-bis, D.lgs. N. 374/1990), aventi ad oggetto le violazioni constatate nel PVC oggetto della definizione agevolata.

Adempimenti:

- presentare una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente Ufficio delle dogane;
- effettuare il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, direttamente in dogana con le ordinarie modalità di pagamento:
 - Contanti;
 - bonifico bancario;
 - mezzo conto corrente postale;
 - > altri mezzi elettronici di pagamento.



L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A/22 recante l'indicazione «Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione».

Art. 2 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO»

Caratteristica:

La definizione in commento comporta lo stralcio delle sanzioni e degli interessi.



| DEFINIZIONE | REQUISITI | TERMINE | |
|--|------------------------------------|------------|--|
| Avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione. | NOTIFICA ENTRO IL 24.10.2018 | 23.11.2018 | |
| Inviti al contraddittorio | NOTIFICA ENTRO IL 24.10.2018 | 23.11.2018 | |
| Accertamenti con adesione | SOTTOSCRIZIONE ENTRO IL 24.10.2018 | 13.11.2018 | |



Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»



In che consiste:

In una **sanatoria** degli **errori formali**, cioè violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerati errori «meramente formali».

Ambito temporale:

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018.

Come si perfeziona:



Con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse [quindi non rileva il numero] in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020.

Condizione:

E' necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 2.3.2020 (Provv. AdE 15/03/2019)

Regolarizzazioni escluse:

Le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato, alla data [19.12.2018] di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.



Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»



Cosa si può sanare:

Si ritiene che possano essere sanate le violazioni di tributi gestiti dall'AE ed anche quelle diverse da queste ultime; ciò in quanto il co. 1, non fa riferimento alle violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, Iva ed Irap, ma anche "sul pagamento dei tributi".


Definizione di violazione formale:

Il diritto tributario non contempla una definizione di «Violazione formale» tuttavia la stessa può essere desunta dalla circolare esplicativa (del 10.7.1998, n. 180/E) dall'art. 12 del D.Lgs. 472/97.

«mentre il regime del concorso formale è suscettibile di abbracciare tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in un'unica azione o omissione, quello del concorso materiale comprende solo le violazioni che si possono definire formali,, non idonee ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o liquidazione anche periodica del tributo.»



Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»



Violazioni **non** sanabili:



Il co. 5 prevede che "la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato".

Pertanto, non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Le **violazioni** che incidono sulla **determinazione** della **base imponibile** o sul **versamento del tributo**, come:

- l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele [artt. 1,2 e 5 D.Lgs. 471/97];
- le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA [art. 6 D.Lgs. 471/97];
- le violazioni da tardivo o omesso versamento di tributi, o sull'indebita compensazione [art. 13 D.Lgs. 471/97].
- le violazione per mancato versamento/applicazione delle ritenute [artt. 14 e 13 DLgs. 471/97].

Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»


Violazioni sanabili:





Dovrebbero rientrare nella definizione:

- le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi da assolvere all'interno della dichiarazione quali ad esempio:
 - comunicazione delle minusvalenze[art. 11 co. 4-bis D.Lgs. 471/97];
 - costi black list [art. 8 co. 3-bis D.Lgs. 471/97];
 - Interpelli [art. 11 co. 7-ter D.Lgs. 471/97].
- le **violazioni inerenti** ai vari **obblighi comunicativi** previsti dalla legge tributaria, come:
 - la comunicazione delle liquidazioni Iva [art. 11 co. 2-ter D.Lgs. 471/97];
 - la comunicazione dei dati delle fatture [art. 11 co. 2-bis D.Lgs. 471/97];
 - le comunicazioni degli operatori finanziari [art. 10 D.Lgs. 471/97];
 - le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività [art. 5 co. 6 D.Lgs. 471/97].





Pace Fiscale: D.L. 23, 10, 2018 n. 119 conv. L. 17, 12, 2018 n. 136

Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»



Questioni Aperte:





Stante il contenuto dell'art. 9 co. 1, si ritiene che vi possano rientrare anche quelle irregolarità quali infrazioni o inosservanze di obblighi che non hanno come conseguenza l'irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso ad un beneficio fiscale o la mancata erogazione di un rimborso ancorché soggette alla "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

Esempi:

- mancata indicazione in dichiarazione, nel quadro RU, dei crediti d'imposta istituiti dalla legislazione speciale, sebbene la legge ne prescriva l'indicazione a pena di decadenza;
- errori materiali commessi nella compilazione della dichiarazione come l'aver barrato l'opzione per la compensazione in luogo di quella per il rimborso.



Proroga Termini di accertamento: Per **le violazioni commesse sino al 31.12.2015**, oggetto del PVC, i termini di accertamento dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»

Versamento:

- modello F24;
- sezione «*Erario*»;
- codice tributo PF99 "VIOLAZIONI FORMALI definizione agevolata art. 9 del DL n. 119/2018" (Ris. n. 37/E/2019);
- campo «anno di riferimento» indicazione del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato «AAAA». Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo d'imposta, dovrà essere indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento rateale, il campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» è valorizzato con il numero della rata nel formato «NNRR», dove «NN» è il numero della rata in pagamento e «RR» il numero complessivo delle rate trimestrali (es «0120», per il pagamento della 1° di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore «0101». Nel campo «anno di riferimento» è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato «AAAA».





Art. 9 – Sanatoria «IRREGOLARITA' FORMALI»

Mancato perfezionamento:

- mancata rimozione degli errori formali non si ha diritto alla restituzione delle somme versate;
- mancata rimozione di tutti gli errori formali, non sono pregiudicati gli effetti relativamente alle regolarizzazioni correttamente eseguite;
- mancato versamento somme dovute entro i termini previsti dalla normativa, decadenza dal beneficio.





Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

In che consiste:

Nella definizione delle LITI PENDENTI rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte solo l'Agenzia delle Entrate.

Condizione:

è necessario che:

- entro il 24.10.2018, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia delle Entrate. Si noti bene che il riferimento è alla data di consegna o di spedizione del ricorso, e non al momento, successivo, della costituzione in giudizio;
- nel momento di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- L'Agenzia delle entrate non opponga nessun diniego.

Come si perfeziona:

Per definire, è necessario **presentare istanza** entro il **31.5.2019**, unitamente al **pagamento degli importi**.

il processo si estinguerà a spese compensate





Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

Definizioni escluse:



I processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione oltre a quelli con soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate.

Sono altresì esclusi dalla definizione i processi sui contributi dovuti all'INPS o ad altri enti di previdenza benché la base imponibile sia la stessa delle imposte sui redditi.





Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

DINIEGO:



L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

Controversie Autonome:

Entro il 31.05.2019, per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. **Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato**

Obbligazioni solidali:

Il co. 13 stabilisce: "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8".



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

Costo della Definizione:



| FASE PROCESSUALE PENDENTE IN: | |
|--|-------------------|
| PRIMO GRADO | Solo IN |
| PRIMO GRADO con avvenuta COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | Anche |
| RINVIO a seguito di Sentenza della Corte di Cassazione | Sembro dell'IM |
| PRIMO GRADO con VITTORIA DEL CONTRIBUENTE | Anche |
| SECONDO GRADO con VITTORIA DEL CONTRIBUENTE | Anche |
| CASSAZIONE con VITTORIA DEL CONTRIBUENTE IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO | Anche |
| 1.11 | |

| E PENDENTE IN: | CONSISTENZA DEL BENEFICIO | |
|---------------------|--|--|
| | Solo INTERESSSI e SANZIONI | |
| uta COSTITUZIONE IN | Anche la riduzione del 10% dell'IMPOSTA | |
| nza della Corte di | Sembrerebbe anche la riduzione del 10% dell'IMPOSTA (Circolare 6/E/2019) | |
| PRIA DEL | Anche la riduzione del 60% dell'IMPOSTA | |
| TTORIA DEL | Anche la riduzione del 85% dell'IMPOSTA | |
| A DEL CONTRIBUENTE | Anche la riduzione del 95% dell'IMPOSTA | |

Definizione agevolata Liti

Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

Costo della Definizione IN CASO DI SOLE SANZIONI:

| FASE PROCESSUALE: | CONSISTENZA DEL BENEFICIO | |
|--|--|--|
| VITTORIA DEL CONTRIBUENTE | riduzione dell' 85% della SANZIONE | |
| SOCCOMBENZA DEL CONTRIBUENTE | riduzione del 60% della SANZIONE | |
| PENDENZA a seguito DI RINVIO di Sentenza della Corte di Cassazione | Sembrerebbe anche la riduzione del 10% dell'IMPOSTA (Circolare 6/E/2019) | |

Si tenga presente che in caso di **controversia** relativa **esclusivamente** alle **sanzioni** collegate ai tributi cui si riferiscono, **per la definizione non è dovuto alcun importo** relativo alle sanzioni **qualora** il **rapporto relativo ai tributi sia stato definito** anche con modalità diverse dalla presente tipologia di definizione



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»



Termini ed Adempimenti: **Presentare** apposita **domanda** entro il **31.5.2019**, mediante la compilazione apposito **modello** approvato dall'Agenzia delle Entrate con Prov. 18 Febbraio 2019, reperibile sul sito dell'Ufficio, da inoltrare:

- telematicamente (servizi Entratel o Fisconline) direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato, presso gli Uffici territoriali;
- presso uno degli Uffici territoriali della Direzione Provinciale dell'AdE.

Entro la medesima data del 31.5.2019 bisogna **corrispondere** tutte le **somme dovute** o la **prima rata**, e la liquidazione, presumibilmente, avverrà ad opera del contribuente, che dovrà compilare il modello F24 utilizzando uno dei codici tributo istituiti con la Ris. 29/E/2019, da indicare nella sez. «Erario».

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.




| Codice | Codice | Codice tributo | Denominazione codice tributo | Rateazione/Regione/ Prov/mese rif. | Anno di riferimento |
|-----------|------------------|-------------------|---|--|------------------------|
| COMPILARE | NON COMPILARE | PF30 | IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
| COMPLARE | NON COMPILARE | PF31 | Altri tributi erariali e relativi interessi — Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
| COMPLARE | NON COMPILARE | PF32 | Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
| COMPEARE | NON COMPILARE | PF33 | IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODICE REGIONE (sahella TO - codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
| COMPLARE | NON COMPILARE | PF34 | Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODICE REGIONE (subella TO - codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
| COMPILARE | NON COMPILARE | PF35 | Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODRCE CATASTALE DEL COMPUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) | АЛЛА |
| COMPILARE | NON COMPILARE | PF36 | Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODECE CATASTALE DEL COSELNE (tabella T4 - codei estastali dei Comuni) | AAAA |



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

Compilazione




- campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella "Tabella TO - codici delle Regioni e delle Province autonome" e nella "Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- campo "anno di riferimento" è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d'imposta o anno di registrazione indicato sull'atto oggetto della controversia);



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

Compilazione



E' ammessa la dilazione per i debiti di importo **superiore a 1.000,00 euro** che può avvenire in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo. Si applicano gli **interessi legali** calcolati dall'1.6.2019. Le **scadenze** delle **rate** sono successive alla prima, per ciascun anno sono:

- 31 agosto
- 30 novembre
- 28 febbraio
- 31 maggio



Rateizzazione:



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»



Scomputo somme versate:

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.

Sono scomputabili ad esempio (Circ. 6/E/2019):

- Somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria (importi di spettanza dell'AgE pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire, nonché gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate, sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione come aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.);
- Somme versate ai fini della rottamazione-bis.

Assenza di importi da versare:

Qualora non ci dovessero essere importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



Art. 6 – «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE»

Sospensione del processo:

La **sospensione del processo** si verifica se il **contribuente** <u>ne fa richiesta</u>, dichiarando di volersi avvalere della definizione.

In tal caso:

- il processo rimane sospeso sino al 10.6.2019;
- se, entro il 10.6.2019, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell'attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, la sospensione permane sino al 31.12.2020.

Per la sospensione, la legge richiede di dichiarare, in udienza o mediante atto depositato in segreteria, di volersi avvalere della definizione.



Enti Territoriali: Il comma 16 dell'art. 6 stabilisce che gli enti territoriali quali Comuni, Regioni, Camere di commercio possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019.



Art. 16 comma 5 D.L. 23.11.2018, n. 119





OBBLIGATORIO
DAL

1°.07.2019

RELATIVAMENTE AI RICORSI NOTIFICATI
IN PRIMO E IN SECONDO GRADO DALLA
PREDETTA DATA



Art. 16 comma 5 D.L. 23.11.2018, n. 119

Il Processo tributario telematico (PTT) dal <u>15.7.2017</u> è attivo su <u>tutto il territorio nazionale</u>.



In particolare:

- con il DM 4.8.2015 è stata prevista l'introduzione del PTT, a decorrere dall'1.12.2015, in Umbria e Toscana;
- con il DM 30.6.2016 è stata prevista l'introduzione del PTT, a decorrere dal 15.10.2016, in Abruzzo e Molise, dal 15.12.2016 in Emilia Romagna e Veneto e dal 15.11.2016, in Piemonte e Liguria;
- con il comunicato MEF 15.12.2016 è stata prevista l'introduzione del PTT, a decorrere dal 15.2.2017 in Puglia, Basilicata e Campania, dal 15.4.2017 in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Lazio, dal 15.6.2017 in Calabria, Sicilia e Sardegna e dal 15.7.2017 nelle Marche, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16-bis COMUNICAZIONE e NOTIFICAZIONI per VIA TELEMATICA

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio

Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Art. 16-bis COMUNICAZIONE, NOTIFICAZIONI e DEPOSITI TELEMATICI

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [CAD], e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

2. Nelle <u>ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore</u> o della parte <u>ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi</u>, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, <u>le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria</u>. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite si sensi dell'art. 16.



Art. 16-bis COMUNICAZIONE e NOTIFICAZIONI per VIA TELEMATICA

3. <u>Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.</u>

L'Art. 16, co. 2 stabilisce che il previgente comma 3 «si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Art. 16-bis COMUNICAZIONE, NOTIFICAZIONI e DEPOSITI TELEMATICI

- 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
- 3.bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, [<= 3.000€] hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate al comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
- 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Art. 25-bis POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. <u>Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.</u>



Art. 25-bis POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

- 3. <u>La <mark>copia</mark> informatica o cartacea <mark>munita dell'attestazione di conformità</mark> ai sensi dei commi precedenti <mark>equivale all'originale o alla <mark>copia conforme dell'atto</mark> o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.</u></mark>
- 4. <u>L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, <mark>esonera dal pagamento dei diritti di copia</mark>.</u>
- 5. <u>Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo <mark>assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali</mark>.</u>



AUDIOVISIONE JDIENZA



Difensore del Contribuente /Contribuente





ALTRI ENTI

La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione






UDIENZA IN AUDIOVISIONE


Almeno una udienza al mese per ogni sezione sarà tenute in AUDIOVISIONE in sede di CTP e CTR [NO CASSAZIONE].







Difensore del Contribuente /Contribuente







ALTRI ENTI

STEPS DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

| STEP 1 | Registrazione ed Accesso al PTT |
|--------|--|
| STEP 2 | Notificazione e Costituzione in giudizio |
| STEP 3 | Deposito dopo la costituzione di ulteriori atti e documenti |
| STEP 4 | Formazione e Consultazione del fascicolo processuale informatico |

STEP 1: Registrazione ed Accesso al PTT

Al fine di poter usufruire del processo telematico tributario, c.d. **telecontenzioso**, le parti avranno bisogno delle credenziali di accesso al **S.I.Gi.T** (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria).

A tal fine, dovranno preventivamente verificare il possesso, nonché validità, di:

- Un indirizzo PEC;
- Una firma elettronica qualificata o digitale.

Successivamente, potranno:

- collegarsi al sito <u>www.giustiziatributaria.gov.it</u>;
- accedere alla funzionalità registrazione al PTT;
- compilare i campi richiesti per ottenere UseID e Password



S.I.Gi.T.


(Sistema Informativo della Giustizia Tributaria)

- l'individuazione della Commissione tributaria competente;
- l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- l'individuazione del soggetto abilitato;
- La trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
- La ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- Il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui ai punti precedenti;
- La formazione del fascicolo informatico.



S.I.Gi.T.

(Sistema Informativo della Giustizia Tributaria)



REGISTRAZIONE AL P.T.T




Inoltre, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2016, numero 161, del <u>decreto del</u>
<u>Direttore Generale delle Finanze. 30 giugno 2016</u>, le predette regole tecniche sono state estese ad altre

Il PTT è quindi attivo, relativamente ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal:

1 dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;
15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte;
15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.




REGISTRAZIONE AL P.T.T.





STUDIO ASSOCIATO

REGISTRAZIONE AL P.T.T.



REGISTRAZIONE AL P.T.T.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI'

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa citata.

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti " la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati"

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali e convenzionali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del Codice.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma lett. b) e c), si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Dipartimento delle Finanze è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge o convenzionali e che, pertanto, il mancato conferimento di tali dati può impedire l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto convenzionale con l'Agenzia stessa.

Si sottolinea che i dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione della Convenzione.

Si precisa, inoltre, che "Titolare" del trattamento dei dati è il Dipartimento delle Finanze con sede in Roma.

II "Responsabile" del trattamento è il Responsabile della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo.

Si informa, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, riportato di seguito integralmente, attribuisce all'interessato specifici diritti a garanzia della corretta acquisizione

L'Utente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003*:

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'

L'utente consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia

DICHIARA

di sollevare il Dipartimento delle Finanze da qualsiasi responsibilità inerente alla veridicità dei documenti forniti in fase di autoregistrazione;

di sollevare il Dipartimento delle Finanze da qualsiasi responsibilità inerente all'utilizzo dei servizi forniti dal S.I.Gi.T.;

L'Utente dichiara di aver preso visione della dichiarazione liberatoria di responsabilita'*:

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



altra immagine

Codice di sicurezza:

Inserisci Pulisci



Accesso al P.T.T



Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016, le predette regole tecniche sono state estese ad altre



Il PTT è quindi attivo, relativamente ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal:

1 dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;
15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte;
15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

sei regioni.

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Accesso al P.T.T


HOME | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA

| CERCA: | CE

GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Ti trovi in: Home - Servizi e Modulistica - Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT - Accesso al PTT





SERVIZI E MODULISTICA



Accesso al P.T.T





PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al SIGIT devi essere in possesso delle credenziali.

Ti sei già registrato?

Per utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema accedi tramite la sezione Identificazione utente

Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi che hai registrato <u>clicca qui</u>

Se non sei utente del SIGIT registrati





Per effettuare il cambio password:

- Professionisti e Cittadini
- Enti Impositori



Accesso al P.T.T





SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al SIGIT devi essere in possesso delle credenziali.

Ti sei già registrato?

Per utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema accedi tramite la sezione **Identificazione utente.**

Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale de Servizi che hai registrato <u>clicca qui</u>

Se non sei utente del SIGIT registrati





Per effettuare il cambio password:

- Professionisti e Cittadini
- Enti Impositori



Accesso al P.T.T





i https://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/indexSC.do



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: Home > Gestione CNS

■ GESTIONE CNS

Questa sezione del sito è riservata agli utenti in possesso di una Smartcard che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS.)

Con il browser Internet Explorer la registrazione ai servizi telematici ha un funzionamento semplificato grazie all'identificazione automatica del certificato digitale presente nella CNS (-> con card inserita nel lettore, viene richiesto il codice PIN della carta).

Con il browser Firefox, o nel caso Internet Explorer non rilevi la smartcard, la procedura è più articolata poiché non vi è l'automatismo di identificazione e caricamento del certificato digitale; in tale evenienza al seguente link sono disponibili le istruzioni di configurazione.

Qualsiasi browser si utilizzi (Internet Explorer, Firefox, ecc.) è necessario che siano stati previamente installati i driver di gestione del lettore di schede e della smartcard, forniti dai relativi

Per garantire la tutela della riservatezza dei dati, si raccomanda, nell'utilizzo dei servizi on-line, di prestare particolare attenzione alle modalità di uscita (logout) dal servizio. Nel caso di accesso al servizio tramite CNS quando si desidera concludere la consultazione di dati, oltre ad effettuare il logout dalla applicazione è sempre opportuno, e quindi vivamente suggerito, chiudere tutte le sessioni aperte del browser utilizzato per accedere al servizio on-line e disinserire la CNS dal lettore.

Inserisci la Smartcard nell'apposito lettor e accedi.





STEP 2: Notificazione e Costituzione in giudizio

La notifica dovrà avvenire tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo della controparte.

Ricorrente/Difensore Predispone il ricorso/appello



Posta elettronica Certificata (PEC)



Ufficio Impositore

La costituzione in giudizio dovrà avvenire tramite la piattaforma informatica del PTT

Accesso al S.I.Gi.T da parte del difensore/ricorrente



Eseguire la procedura di inserimento dati e documenti



Controllo e validazione della documentazione



Rilascio R.G.R./R.G.A



Comunicazione e notificazioni per via telematica (art. 16-bis D.Lgs. 546/1992)

- 1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.
- 2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.

Comunicazione e notificazioni per via telematica (art. 16-bis D.Lgs. 546/1992)

- 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
- 3Bis I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
- 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Indirizzi di Posta Elettronica certificata

Gli indirizzi di posta elettronica certificata potranno essere reperiti negli elenchi pubblici esistenti del:

- IPA (www.indicepa.gov.it) dal quale potranno essere reperiti gli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, ai sensi dell'art. 47 c. 3 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- INI-PEC (<u>www.inipec.gov.it</u>) dal quale potranno essere reperiti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, che dovranno coincidere con quelli comunicati ai rispettivi ordini o collegi, delle **società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese**, che dovranno coincidere con quelli comunicati al momento dell'iscrizione nel registro, *ex* art. 16 D.L. 185/2008, conv. L. 2/2009, e art. 5 D.L. 179/2012, conv. 221/2012.



Requisiti «informatici» degli atti

L'art. 10 del Decreto Ministeriale 4 Agosto 2015 ha previsto che i documenti del PTT devono essere:

- in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b (o, per i soli allegati, in formato TFF con risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero);
- privi di elementi attivi/variabili;
- senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia (o, per i soli allegati, la copia per immagine);
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (estensione .pdf.p7m);
- di dimensione non superiore a 5 MB, per ogni singolo documento informatico (in caso contrario il file dovrà essere suddiviso in file più piccoli);
- classificati secondo la tipologia resa disponibile dal sistema distinguendo l'atto principale dagli allegati.



Errori bloccanti- Non bloccanti

L'assenza dei requisiti «informatici», nonché la presenza di virus e non integrità dei file, farebbe sorgere delle **anomalie** che potrebbero essere:

- •"bloccanti", discendenti da irregolarità talmente gravi da impedire il perfezionamento del deposito dell'atto o dell'allegato (es. impossibilità di identificare il soggetto, mancato rispetto del CAD, elementi pregiudizievoli della sicurezza del sistema informatico), impedendo l'attribuzione del numero RGR/RGA se l'anomalia riguarda l'atto principale, o il rolascio della ricevuta nel caso di difformità degli allegati o atti successivi;
- "non bloccanti", legate a fattispecie più lievi (es. il formato del documento) che consentono, comunque, l'iscrizione a ruolo seppur macchiata di non conformità).



Codifica delle anomalie di trasmissione

Il MEF nella **Circolare 2/D/2016** individuare una codifica delle anomalie riscontrabili (casistiche che potrebbero essere aggiornate ed arricchite, in seguito, direttamente sul portale della Giustizia tributaria) ha precisato che le stesse, come tutte le ricevute di accettazione dei depositi, saranno rese note e disponibili al soggetto depositante tramite PEC e nell'area riservata PTT.

| Codifiche | Descrizioni | Tipologia anomalia |
|------------|--|--------------------|
| <i>S1</i> | Documento non valido. | bloccante |
| <i>S2</i> | Firma non integra. | bloccante |
| <i>S3</i> | Certificato non attendibile. | bloccante |
| 54 | Certificato sospeso. | bloccante |
| <i>\$5</i> | Certificato revocato. | bloccante |
| <i>\$6</i> | Certificato non ancora valido. | bloccante |
| <i>S7</i> | Certification Authorithy non ancora valida. | bloccante |
| <u>\$8</u> | Certification Authorithy scaduta. | bloccante |
| S9 | Certification Authority non attendibile. | bloccante |
| 510 | Il mittente non è il firmatario dei documenti. | bloccante |
| 511 | Certificato di firma scaduto. | bloccante |
| V1 | Documento contenente virus. | bloccante |
| F1 | Formato non conforme dell'atto processuale. | non bloccante |
| F2 | Formato non conforme dell'allegato. | non bloccante |



Costituzione in giudizio: Ricorrente

Gli artt. 7 e 10 del D. M. 04 Agosto 2015 dispongono che

- 1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.
- 2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati **nell'art. 10** e sono **acquisiti singolarmente** utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
- 3. Il S.I.Gi.T., inseguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.







- 4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:
- a) Al controllo antivirus dei file trasmessi;
- b) Alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
- c) Alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
- d) Alla verifica dell'integrità dei file firmati;
- e) Al controllo del formato dei file trasmessi.
- 5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.





- 6. In caso di riscontro nel **ricorso** delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. **non procede all'iscrizione nel Registro Generale** e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un **messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie**. La stessa informazione viene inviata **all'indirizzo PEC del soggetto abilitato**.
- 7. In caso di riscontro nei soli **allegati al ricorso** delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, ilS.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio **contenente** l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, **con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti**.
- 8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.
- 9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.


















Costituzione in giudizio: Ricorrente



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

SCLE

Ti trovi in: Home - Completamento e interrogazione - Risultati ricerca


Compilazione NIR - Risultati ricerca

Data da 14/04/2016 Data a 14/04/2016

| Identificativo | Data | Tipo deposito | Ricorrente | C.F. Ricorrente | Stato Nir | Rgr/Rga | Lingua | Copia | Download |
|----------------|------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|-------|----------|
| T-408/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Validata | | ITA | | |
| T-407/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Validata | | ITA | | |
| T-406/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Depositata in CT | 46/2016 | ITA | | |
| T-405/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Validata | | ITA | | |
| T-404/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Validata | | ITA | | |
| T-403/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Validata | | ITA | | |
| T-402/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE | | Validata | | ITA | | |
| D-309/2016 | 14/04/2016 | Appello | | xxxxxxxxxxxxxx | Validata | | ITA | | |
| D-308/2016 | 14/04/2016 | Appello | | xxxxxxxxxxxxxxxx | Validata | | ITA | | |
| D-306/2016 | 14/04/2016 | Appello | | xxxxxxxxxxxxxxx | Validata | | ITA | | |
| D-303/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | | | Validata | | ITA | | |
| D-302/2016 | 14/04/2016 | Ricorso | | xxxxxxxxxxxxx | Validata | | ITA | | |

¹² elementi trovati, visualizzati tutti.







Costituzione in giudizio: Ricorrente




Compilazione NIR [T-469/2016] - Ricorsi - Validazione

· Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare qui

| Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | Atti Impugnati | Documenti | Calcolo CU | Validazione |
|---------------|------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| | Codice | errore | | D | escrizione error | е | | | File |
| <u>∧</u> s: | 9 | Ce | ertification Author | rity non attendibile | L. | | | [S9] TEST_Firm | aKO.pdf.p7m |
| Indietro | Download N | R | | | | | | | |





Costituzione in giudizio: Ricorrente



Ti trovi in: Home - Completamento e interrogazione - Validazione

Compilazione NIR [T-413/2016] - Ricorsi - Validazione

· Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare qui

| Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | Atti Impuqnati | Documenti | Calcolo CU | Validazione |
|---------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Codic | е еггоге | | ı | Descrizione erro | re | | | File alle |
| <u>↑</u> S9 | | Certification Authority non attendibile. | | | | | [S9] TEST | _Firma.pdf.p7m | |
| <u>∧</u> ∨1 | | Documento contentente virus. | | | | | [V1] TEST_virus.txt.p7m | | |
| . F2 | | Formato non conforme nell'allegato. | | | | | [F2] TEST_Formato.pdf.p7m | | |
| Indietro | | | | | | | | | |




Costituzione in giudizio: Ricorrente





Costituzione in giudizio: Ricorrente



Costituzione in giudizio: Resistente


La scelta per la procedura telematica è facoltativa (**fino al 30.06.2019**), nonostante l'opzione da parte del ricorrente per il P.T.T..

Il resistente potrà seguire il percorso:

- Tradizionale depositando le controdeduzioni direttamente presso le segreterie delle C.T.;
- **Telematico**, in tale caso il modus operandi sarà identico a quello seguito dal resistente.

N.B. nel caso di opzione per la procedura telematica in primo grado si era ritenuto in un primo momento che la stessa doveva essere seguita in tutti i gradi di giudizio salva la sostituzione del difensore, a seguito dell'interpretazione di cui all'art. 16 c. 2 D.l. 119/2018 è stato chiarito che «le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto ... n. 163, ... indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».

Costituzione in giudizio: Resistente



Costituzione in giudizio: Resistente

Da: ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogei.lab

A: UTENTESIGIT 1@PEC.LAB

Cc:

Oggetto: Presa in carico della pratica con ricevuta: 16041910260702886.

Gentile Utente, in data 19/04/2016 alle 10:42 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa. Riceverà una comunicazione via PEC con il risultato della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: 16041910260702886.



Inviato: martedi 19/04/2016 10:54



STEP 3: Deposito dopo la costituzione di ulteriori atti e documenti

Attraverso la piattaforma PTT sarà possibile depositare ulteriori documenti utili alla procedura (es. memorie illustrative), la quale rilascerà una ricevuta.

In tale caso l'utente dovrà indicare il numero RGR/RGA rilasciato precedentemente dal PTT o, se non disponibile, il numero della ricevuta di accettazione del ricorso/appello/controdeduzione rilasciata dal sistema.

In assenza di tali indicazioni non sarà possibile procedere con il deposito.



Deposito atti successivi

- Da "ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogei.lab" <ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogei.lab>
- A "UTENTESIGIT1@PEC.LAB" <UTENTESIGIT1@PEC.LAB>

Data martedi 19 aprile 2016 - 11:01

Atti successivi al deposito acquisiti con ricevuta 16041910260702886 presso la Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE.

Gentile Utente, in data 19-04-2016, i suoi allegati con ricevuta 16041910260702886 sono stati acquisiti presso la Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE.



STEP 4: Formazione e Consultazione del fascicolo processuale informatico

I file depositati tramite la procedura telematica dalle parti creano il fascicolo informatico:

- del ricorrente;
- del resistente;
- d'ufficio, gestito dal personale amministrativo della Commissione tributaria adita, nel quale saranno raccolte le comunicazioni processuali, il verbale dell'udienza, i provvedimenti giurisdizionali ed ogni altro atto relativo alla procedura.
- delle altre parti interessate (eventuale).

Le parti, nonché i difensori accedendo alla piattaforma PTT con le proprie credenziali potranno **consultare il fascicolo informatico** relativo alla controversia nonché estrarre i documenti in esso contenuti



Fascicolo Processuale

CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo

- CONSULTA IL FASCICOLO



Cartella: Ricorrente Cartella: Resistente Tot. documenti: 1



Tot. documenti: 0



Cartella: Ufficio Tot. documenti: 0



Cartella: Altre parti resistenti

Tot. documenti: 0



Informazioni sul processo

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONI TRIBUTARIE

SERVIZI E MODULISTICA

Ti trovi in: Home - Servizi e Modulistica - Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

Processo Tributario Telematico (PTT) -SIGIT

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

- Accesso al Telecontenzioso
- Registrazione al Telecontenzioso

Calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT)

Modalità di pagamento del CUT

Massimari delle Commissioni tributarie regionali

Rassegna sentenze tributarie

Servizio di Documentazione economica e finanziaria

Modulistica

Link utili

TELECONTENZIOSO (INFORMAZIONI SUI RICORSI)



Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), è stata rinnovata l'applicazione web "Telecontenzioso". Il servizio fornisce informazioni sui ricorsi presentati, sullo stato del processo e consente di accedere al fascicolo processuale informatico e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Inoltre, per ogni ricorso è possibile interrogare:

- i dati generali (esempio: numero della sezione della Commissione Tributaria a cui è stato assegnato);
- i contenuti del fascicolo processuale (esempio: memorie o controdeduzioni presentate);
- · la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante;
- · l'esito della controversia e il testo della pronuncia.

Le modalità di accesso e registrazione al servizio sono riportate di seguito e differiscono secondo la tipologia di utente che effettua la richiesta. Si ricorda che tutti gli utenti del PTT accedono con le proprie credenziali al servizio del Telecontenzioso per poter visionare il fascicolo processuale informatico.

I dati personali forniti dall'utente sono trattati secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003.

- Accesso al Telecontenzioso
- Registrazione al Telecontenzioso

ARGOMENTI CORRELATI

Assistenza tecnica alla difesa del contribuente

Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie

Normativa

Prassi

Prenotazione Appuntamenti

Ricerca la Commissione Tributaria

Spese di giustizia

Informazioni sul sito - Accessibilità



Nota di Iscrizione a ruolo «via web»

Le parti del processo che non optano per il PTT potranno comunque usufruire delle nuove funzionalità telematiche relative alla nota di iscrizione a ruolo cosiddetta "NIR via web".

Ciò permetterà al soggetto che intenda depositare il ricorso/appello e gli altri atti con le modalità cartacee, l'utilizzo del servizio di compilazione e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo (NIR) previa registrazione al PTT ottenendo, al termine della procedura, un numero identificativo.

Con quest'ultimo numero, l'utente potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando il deposito della nota di iscrizione cartacea.

La NIR via web permette, quindi, all'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria di acquisire i dati presenti nella NIR cartacea, sulla base del numero identificativo rilasciato alla parte dal sistema.



Contributo Unificato Tributario

Affinché possa ritenersi compiuta la gestione del nuovo "processo tributario telematico" (PTT) occorre che anche il pagamento del contributo unificato possa essere eseguito telematicamente.

A tal fine l'Agenzia per l'Italia Digitale ha predisposto le linee guida che definiscono le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, realizzando una specifica piattaforma tecnologica, il **Nodo dei Pagamenti-SPC.** Attraverso tale servizio l'utente potrà effettuare il pagamento del Contributo Unificato e delle spese di giustizia anche attraverso carte di credito o bancomat.

Tuttavia il Nodo dei Pagamenti elettronici non è ancora entrato in funzione in tutta Italia, ma solo nelle regioni della Toscana (15.03.2017) e del Lazio (15.04.2017), con il sistema


Alla luce di tale ritardo e nelle more della adozione delle modalità di pagamento telematiche, il versamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese, deve essere eseguito con le modalità tradizionali, ed in caso di versamento con:

- F23 o con versamento su c/c postale, la ricevuta dello stesso deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;
- **Contrassegno** lo stesso andrà apposto sul modello <u>Comunicazione di versamento del Contributo</u> <u>Unificato</u> indicando i dati della commissione tributaria adita, le generalità del ricorrente e delle altre parti che dovrà essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello



PUBBLICAZIONI IN USCITA

A cura dello Studio Ass.to CMNP



Marzo 2019





da *Febbraio 2019*



Febbraio 2019

PUBBLICAZIONI RECENTI

A cura dello Studio Ass.to CMNP







HOME EDICOLA RETE VENDITA CHI SIAMO CONTATTACI Q


E-fattura24

Il sistema di aggiornamento continuo sull'obbligo di fattura elettronica tra privati



Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO





Vi aspettiamo nelle nostre sedi

MILANO

P.zza Repubblica 32 Torre Breda, int. 67, 10° piano **1** 02 87393073 Fax 02 87392694

ANCONA

Via dell'Industria114/c 60024 Filottrano **\$ 071 7224008** Fax 071 7224965

Scrivetec info@cmnp.it

Seguiteci su











cmnp.it

Contatti Studio Ass.to CMNP

o di rami aziendali

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

di società e di enti pubblici e privati



concorsual

d'impresa

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO






paola.bonsignore@cmnp.it

luisa.miletta@cmnp.it

info@cmnp.it



GRAZIE per L'ATTENZIONE